



notiziario

DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO

WWW.PERITIINDUSTRIALI.COMO.IT

Una giornata "storica" a Villa Litta



**Enrico Martinelli:
Professione perito
tra tradizione e ricerca**

**Novità
del conto
energia
2011/2013**



**Aggiornamento
del redditometro:
le nuove imposte
sui redditi dal 2009**

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

SEDE DA RENDICARE A: AGENZIA PER L'ACCORDO ALLA TISCERIA COMPTON

CONTRIBUENTE CODICE FISCALE

DATI ANAGRAFICI

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del contribuente, erede, gestore, tutore o curatore fallimentare

SEZIONE VERBALE

IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI IMPOSTI ED INTERESSI

TOTALE A

sommario

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como
Tel. 031.26.74.31 Fax 031.26.73.88

e-mail: collegioperiticomo@tin.it
e-mail: collegiodicomo@pec.cnpi.it
www.peritiindustriali.como.it

Orari della Segreteria del Collegio:

lunedì 8.30-12.30 / 14.30-18.00
martedì e mercoledì 8.30-12.30
giovedì 8.30-12.30 / 14.30-18.00

NOTIZIARIO DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO Anno 16 N° 2 Dicembre 2010

- Direttore Responsabile:
per. ind. Paolo Bernasconi
- Editore:
Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della provincia di Como
- Consulenza editoriale e grafica
e stampa a cura di:
Elpo Edizioni - Como
www.elpoedizioni.com
- Autorizzazione Tribunale di Como
n. 5/95 del 22/3/1995



L'intervista **3**
Professione perito:
tra tradizione e ricerca

5
Nuovo procedimento
per l'Autorizzazione
Paesaggistica

13
Novità del
conto energia
2011/2013

>>>>

18
Confronto
sul tema
della
sicurezza
Applicazione
generale del
decreto 81/08



24
Aggiornamento
del redditometro:
le nuove imposte
sui redditi del 2009

>>>>



27

>>>>



Da ottobre 2010
Consultazione on-line
delle planimetrie catastali

30
Professione e previdenza
Se più categorie
costituiscono una società

32 >>>>
Cena sociale:
Villa Litta



35
Dal Collegio ultime novità



Enrico Martinelli,

Consigliere del Collegio dei Periti Industriali di Como

Professione perito: tra tradizione e ricerca

“

Credo che, utilizzando la presenza di organi come le commissioni, ogni iscritto dovrebbe dedicare qualche ora del proprio tempo alla vita del Collegio, mettendo a disposizione le proprie capacità e peculiarità professionali ●

Tra i neo eletti nel Consiglio del Collegio dei Periti Industriali di Como c'è anche Enrico Martinelli. Di origini valtelinesi, classe 1962, Enrico Martinelli, è iscritto al Collegio dei Periti di Como dal 1983, come perito edile.

Quale è stato il suo percorso lavorativo?

Ho conseguito il Diploma di Perito Industriale Capotecnico Edile all'ITIS Magistri Cumacini di Como nell'anno 1981. Successivamente mi sono iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Como dal 1983, con attività di libero professionista, che ho avviato immediatamente, affiancandola ad esperienze di collaborazione con diversi studi di ingegneria, impegnati nella realizzazione di disegni di strutture in cemento armato.

Ho attivato, in seguito, una collaborazione con studi di architettura per la stesura di computi e per la direzione lavori di opere pubbliche. Dal 1987 al 1990 mi sono dedicato all'attività di tecnico rilevatore. E dall'anno 1987 ha dato avvio all'attività di esecuzione di rilievi topografici con l'acquisto della prima strumentazione elettronica e l'utilizzo di procedure informatiche per la restituzione grafica di rilievi. Fino al 2002 ho lavorato come singolo professionista e dal 2002 insieme ad un collega geometra ed un collega perito edile ho costituito uno studio associato che si occupa sia di edilizia che di topografia. Dal 1987 svolgo rilievi topografici e pratiche catastali per incarico diretto dai proprietari, o in parte preponderante in collaborazione con colleghi.

Come ha avuto inizio la sua partecipazione al Collegio di Como?

Le prime esperienze alle attività del Collegio sono legate alla mia partecipazione alla "Commissione Catasto" iniziata nel 2002 e continuata sino ad oggi. Di questa commissione sono stato nominato "coordinatore" da questo consiglio direttivo.

Come giudica, fino ad oggi, questa esperienza?

La volontà nell'entrare a far parte del consiglio direttivo del Collegio è legata alla mia disponibilità, alla collaborazione con colleghi. Condivisione a cui sono normalmente abituato nell'ambito lavorativo, che se improntata al dialogo ed al reciproco scambio delle informazioni e delle conoscenze, porta ad una crescita umana e professionale. La disponibilità al colloquio ed alla trasmissione delle conoscenze, oltre alla volontà di una continua informazione e approfondimento dei temi professionali, mi hanno portato alla partecipazione e alla sperimentazione delle nuove procedure catastali. Una ricerca personale utile e pratica diventa poi un patrimonio per tutti. Perché le informazioni, ottenute



negli incontri e nei convegni, vengono trasmesse ai colleghi, interpretate e comprese, così da diventare un messaggio chiaro e comprensibile, a servizio di tutti gli associati.

È fondamentale conoscere la normativa, oggi?

Ritengo che, alla luce della fioritura normativa in essere, l'aggiornamento e l'approfondimento delle tematiche professionali sia la necessità reale di ogni iscritto al collegio, anche in funzione alle com-

petenze ed alle responsabilità che, giorno dopo giorno, vengono accolte ai Professionisti. Le modifiche delle procedure, sia in ramo edilizio che impiantistico, rendono indispensabile un canale preferenziale di esame e la necessità di comunicare in modo chiaro e in tempi rapidi i cambiamenti normativi. Si tratta di un compito importante riservato al collegio.

Dunque, è importante una partecipazione attiva di tutti gli associati?

Sì. Credo che, utilizzando la presenza di organi come le commissioni, ogni iscritto dovrebbe dedicare qualche ora del proprio tempo alla vita del collegio, mettendo a disposizione le proprie capacità e peculiarità professionali. È vero che spesso l'attività del Consiglio Direttivo è forzosamente, per obblighi burocratici, indirizzata alla soluzione di problematiche non operative, ma è bene dire che sia il Presidente Paolo Bernasconi che il Segretario Orazio Spezzani esaminano e sviluppano buona parte delle incombenze, portando in consiglio le proposte per l'appropriata soluzione.

Quali sono i suoi compiti?

Svolgendo quale attività prioritaria la topografia ed il catasto, ho dato al consiglio la mia disponibilità allo sviluppo di tutte quelle attività di coordinamento ed organizzazione di incontri per l'aggiornamento professionale dei colleghi, oltre alla richiesta di instaurare un nuovo rapporto di dialogo e di collaborazione con l'Agenzia del Territorio tale da migliorare qualitativamente il prodotto professionale della categoria.

Quali novità, idee, progetti pensa di poter proporre al Consiglio?

La conoscenza e la professionalità acquisita nel tempo deve essere trasmessa soprattutto ai giovani iscritti. Dai giovani dovremmo riuscire a cogliere e fare nostra la freschezza intellettuale. Contemporaneamente siamo chiamati a trasmettere loro la conoscenza. Per questo motivo ritengo indispensabile l'organizzazione di cicli formativi di base, per dare informazioni, avanzate ed approfondite per dare professionalità.

Quale la ricetta per continuare a migliorare la professione di perito industriale?

Le nostre professioni si basano su un vissuto storico e sull'innovazione. Riuscendo a coniugare tradizione e la novità della ricerca riusciremo ad essere professionisti sempre pronti ad ogni nuova esperienza.



D.LGS. 128/2010

A cura del Per. Ind. Marco Paramento

Normative

Nuovo procedimento per l'Autorizzazione Paesaggistica

È entrato finalmente in vigore il 10 settembre 2010, il nuovo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26/08/2010 quale "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli

interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni".

Ma vediamo subito quali interventi, del panorama edilizio pubblico e privato, sono stati annoverati tra gli interventi di lieve entità.

Gli interventi sono puntualmente disciplinati nell'ALLEGATO 1 previsto dal-



l'art.1 comma 1 del D.P.R. di cui sopra che volentieri riporto in toto nei suoi 39 punti, cio' al solo fine di aver ben presente a quali interventi potremo applicare le novità.

1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici;
7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrato, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
8. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq;
9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc);



“

*Con la nuova
procedura migliorano
i tempi e diminuisce
la burocrazia ●*



- 10.interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
- 11.realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
- 12.interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza;
- 13.interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
- 14.realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali;
- 15.posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice);
- 16.collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi;
- 17.interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi;
- 18.interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo;
- 19.linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
- 20.adeguamento di delle medesime con cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione altre di tipologia e dimensioni analoghe;
- 21.interventi l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
- 22.installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
- 23.parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1,



“

*Su diversi siti
istituzionali
si può trovare
il modello per avviare
la procedura ●*

- lettere a), b) e c), del Codice);
24. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
25. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate;
26. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie;
27. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate;
28. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e ad esse assimilabili, e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre sistematici di arredo urbano comportanti 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";
29. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo;
30. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;
31. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa;
32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi;
33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali;
34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;
35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventi-



Il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata deve concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda presentata ove possibile anche per via telematica al comune o al diverso ente titolare del potere di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. ●

- vamente assentiti dalle amministrazioni competenti;
36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice, preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti;
37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq;
38. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni;
39. strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili.

Lascio ai colleghi e agli altri lettori tutte le considerazioni del caso su quale intervento ritengano "manchi" e quale forse "sia di troppo" ma bisogna tener conto anche di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1 del DPR che stiamo trattando il quale cita: "Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni e rettificazioni all'elenco di cui al comma 1, fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica." A seguito di tale ultima enunciazione è naturale aspettarsi nel tempo "specificazioni e rettificazioni" dell'elenco. Appena ultimata una prima significativa esperienza di applicazione del nuovo regolamento, a fronte delle diverse specifiche competenze degli iscritti, fondate professionalmente su

conoscenze, esigenze e con motivazioni di natura tecnica, sarebbe bello riuscire ad essere anche parte proponente di tali modifiche di "cambiamento", ovviamente per il tramite degli organi competenti.

Notiamo come ad alcuni degli interventi tra i "più classici" in edilizia e ricompresi nell'elenco di cui sopra non è comunque applicabile la nuova procedura se detti interventi risultano compresi nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili.

Stessa limitazione all'applicazione della procedura semplificata per gli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). (vedi testi a stralcio sotto riportati). Vediamo le principali novità in ordine di importanza.

La prima, di sostanziale rilevanza nell'ambito della nuova procedura volta all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, riguarda la "tempistica". Infatti, il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata deve concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda presentata ove possibile anche per via telematica al comune o al diverso ente titolare del potere di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Di questi 60 giorni, 30 sono a disposizione dell'amministrazione competente per l'istruttoria, 25 giorni sono riservati al sovrintendente per esprimere il proprio parere vincolante. Mentre nei 5 successivi giorni, la p.a. deve adottare il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole del Soprintendente (nel caso in cui tutto vada per il verso giusto).

La seconda novità riguarda la semplificazione documentale.



La domanda per il rilascio dell'autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata redatta secondo quanto previsto dal DPCM pubblicato in G.U. 31 gennaio 2005, n. 25 per quanto riguarda la sola «Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata».

Nella relazione il tecnico abilitato attesta anche la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia, indica le fonti normative o provvedimenti della disciplina paesaggistica, deve descrivere lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento e attesta la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documenta la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.

Oramai su diversi siti istituzionali si può trovare il modello, adattato, della scheda allegata al DPCM pubblicato in G.U. 31 gennaio 2005 con il n. 25. La terza novità è di carattere procedimentale, l'art. 4 ne è il cuore, esso ha per titolo: "Semplificazioni Procedimentali" e contiene i seguenti 12 punti tutti ugualmente importanti e naturalmente connessi:

1. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad

autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento. Con la medesima comunicazione richiede all'interessato, ove occorrono, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono presentati o inviati in via telematica entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento.

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3, verifica preliminarmente, ove ne abbia la competenza, la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui non sia competente, verifica l'attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento o l'asseverazione prescritta in caso di intervento sottoposto a denuncia di inizio di attività, già presentate all'atto della domanda. In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, dandone immediata comunicazione al richiedente.

3. In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed edilizia di cui al comma 2, l'ammi-

Nota

Art. 2 D.M.2 aprile 1968, n. 1444

art. 2. Zone territoriali omogenee

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

- A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
- C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
- D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
- E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
- F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Art. 136, comma 1, vedasi lettere a), b) e c), del Codice.

Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
 - b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
 - d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.



nistrazione competente al rilascio dell'autorizzazione valuta la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.

4. Nel caso in cui la valutazione di cui al comma 3 sia negativa, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione invia comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, assegnando un termine di dieci giorni, dal ricevimento della stessa, per la presentazione di eventuali osservazioni. La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento. Ove, esaminate le osservazioni, persistano i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni.
5. In caso di rigetto della domanda l'interessato, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. Copia dell'istanza è contestualmente inviata all'amministrazione che ha adottato il provvedimento negativo, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento, può inviare le proprie deduzioni al soprintendente. Ricevuta l'istanza, il soprintendente, entro i successi-

vi trenta giorni, verifica la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico ovvero la sua compatibilità paesaggistica e decide in via definitiva, rilasciando o negando l'autorizzazione. Copia del provvedimento è inviata all'amministrazione che si è pronunciata in senso negativo.

6. In caso di valutazione positiva della conformità ovvero della compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione provvede immediatamente e, comunque, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda a trasmettere alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa. Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante favorevole entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del Codice.
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni successivi alla rice-



zione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne abbia la competenza l'amministrazione rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto. L'obbligo di motivazione è assolto anche mediante rinvio ed allegazione del parere della soprintendenza.

8. In caso di valutazione negativa della proposta ricevuta dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente adotta, entro venticinque giorni dal ricevimento della proposta stessa, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento. Nel provvedimento il soprintendente espone puntualmente i motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglimento delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato all'amministrazione competente ed all'interessato. In caso di parere obbligatorio e non vincolante del soprintendente, ai sensi del comma 10, il provvedimento di rigetto è adottato dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.
9. Decorsi inutilmente i termini di cui all'articolo 3 senza che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione o la soprintendenza abbia comunicato la propria determinazione conclusiva sul-

l'istanza presentata, si applicano gli articoli 2, comma 8, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conclusione del procedimento.

10. Il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice.
11. L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.
12. Nel procedimento di cui al presente decreto non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale, fermo restando il rispetto del termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 3.

Alla luce del comma 12 da ultimo citato, in Regione Lombardia, si deve pertanto ritenere "obbligatorio" il parere della Commissione per il Paesaggio poiché già previsto della L.R. 12/05.

La procedura tutta, che ho per buoni tratti riportato, è sinceramente chiara, anche se nella sostanza, forse, non rispecchia a dovere la prima parte del titolo dell'articolo 4 sopra citato che attiene alle "Semplificazioni"...

Ma questa è un'altra storia...



L'articolo si propone di evidenziare le principali novità introdotte dal nuovo conto energia valevole per gli anni dal 2011 al 2013 in sostituzione di quello in vigore dal 2007 al 2010. Il 24 agosto 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico datato 6 agosto 2010 "Incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" che regolerà l'incentivazione che sarà riconosciuta per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici che entreranno in servizio nel periodo compreso tra l'anno 2011 sino al 2013. Il decreto è in vigore dal 25 agosto 2010. Ricordiamo che la tariffa incentivante costituisce l'importo che viene riconosciuto per ogni kilowattora di energia elettrica prodotta per compensare il capitale investito per la realizzazione dell'impianto. Il conto energia 2007/2010 rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 2010. La legge 129/2010, di recente pubblicazione, prevede, a specifiche condizioni indicate dalla stessa, l'applicazione del conto energia vigente agli impianti fotovoltaici ultimati entro fine 2010 che entreranno in esercizio entro il 30 giugno 2011. Analizziamo ora sommariamente il contenuto del nuovo conto energia riferito alla tipologia degli impianti soggetti ad incentivazione e relative tariffe applicabili, alla procedura d'accesso, ai premi riconosciuti, alle agevolazioni per gli enti pubblici.



A cura del Per. Ind. Guido Severico

Novità del conto energia 2011/2013

Tipologia degli impianti incentivati

Il decreto ministeriale prevede la tipologia degli impianti ammessi al riconoscimento della tariffa incentivante entranti in servizio a seguito d'interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento e che appartengano alle seguenti categorie:

- impianti solari fotovoltaici
- impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
- impianti a concentrazione
- impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica.

È previsto un valore massimo incentivabile per ogni categoria indicata, il cui raggiungimento sarà comunicato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) sul proprio sito internet.

L'incentivo sarà riconosciuto anche agli impianti entranti in esercizio entro quattordici mesi da tale data o ventiquattro mesi se il soggetto responsabile è un ente pubblico.



Analizziamo le novità introdotte per ogni categoria

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

Gli impianti dovranno avere una potenza nominale superiore a 1 kW ed essere entrati in servizio a decorrere dal 1 gennaio 2011 ed entro il 31/12/2013.

Rientrano nella categoria gli impianti realizzati sugli edifici secondo le modalità indicate nell'Allegato 2 al DM 6 agosto 2010 ed altri tipi d'impianti quando non sono rispettate le modalità di cui all'Allegato 2 (esempio impianti realizzati al suolo, impianti ad inseguimento ad uno o due assi, impianti con moduli installati su tetto piano senza balaustra e l'altezza massima è superiore a 30 cm dal piano stesso. Le tariffe incentivanti per l'anno 2011 saranno gradualmente decrescenti per ridurre la discontinuità con le tariffe in vigore sino alla fine del 2010. Per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 30/12/2011 le tariffe applicate saranno quelle in vigore il terzo quadrimestre del 2011 ridotte del 6% ogni anno.

Gli impianti realizzati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline godranno di una tariffa incentivante pari alla media aritmetica delle tariffe appli-

cate per gli impianti sugli edifici ed altri impianti. Le tariffe incentivanti indicate nella tabella 1 si applicano agli impianti fino ad una potenza complessiva di 3000 MW e la durata sarà di 20 anni.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

INTEGRATI CON

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli impianti con caratteristiche innovative utilizzano moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici e che sono conformi ai requisiti costruttivi ed alle modalità installative indicate nell'Allegato 4 al DM 6 agosto 2010. Le modalità per poter classificare l'impianto nella categoria saranno indicate in una guida applicativa emanata dal GSE entro il 1° gennaio 2011. Gli impianti dovranno avere una potenza nominale superiore a 1 kW ed essere entrati in servizio a decorrere dal 1 gennaio 2011 ed entro il 31/12/2013. Per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 30/12/2011 saranno applicate le tariffe indicate nella successiva tabella ridotte del 2% ogni anno. Le tariffe incentivanti si applicano agli impianti fino ad una potenza complessiva di 300 MW e la durata sarà di 20 anni.

Tabella 1

	A		B		C	
Intervallo di potenza (kW)	Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 ed entro il 30 aprile 2011		Impianti entrati in esercizio in data successiva al 30 aprile 2011 ed entro il 31 agosto 2011		Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2011	
	Impianti fotovoltaici realizzati su edifici (euro/kWh)	Altri impianti fotovoltaici (euro/kWh)	Impianti fotovoltaici realizzati su edifici (euro/kWh)	Altri impianti fotovoltaici (euro/kWh)	Impianti fotovoltaici realizzati su edifici (euro/kWh)	Altri impianti fotovoltaici (euro/kWh)
1 ≤ P ≤ 3	0,402	0,362	0,391	0,347	0,380	0,333
3 < P ≤ 20	0,377	0,339	0,360	0,322	0,342	0,304
20 < P ≤ 200	0,358	0,321	0,341	0,309	0,323	0,285
200 < P ≤ 1000	0,355	0,314	0,335	0,303	0,314	0,266
1000 < P ≤ 5000	0,351	0,313	0,327	0,289	0,302	0,264
P > 5000	0,333	0,297	0,311	0,275	0,287	0,251



	Intervallo di potenza (kW)	Tariffa corrispondente (euro/kWh)
A	$1 \leq P \leq 20$	0,440
B	$20 < P \leq 200$	0,400
C	$200 < P \leq 5000$	0,370

IMPIANTI A CONCENTRAZIONE

Negli impianti a concentrazione la luce solare viene concentrata sui moduli utilizzando sistemi ottici. Possono beneficiare della tariffa incentivante solamente soggetti responsabili costituiti da persone giuridiche e soggetti pubblici. Gli impianti dovranno avere una potenza nominale compresa tra 1 kW e 5000 kW ed essere entrati in servizio a decorrere dal 25 agosto 2010 (data di entrata in vigore del decreto 6 agosto 2010) ed entro il 31/12/2013. Per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 30/12/2011 saranno applicate le tariffe indicate nella successiva tabella ridotte del 2% ogni anno. Le tariffe incentivanti si applicano agli impianti fino ad una potenza complessiva di 200 MW e la durata sarà di 20 anni.

	Intervallo di potenza (kW)	Tariffa corrispondente (euro/kWh)
A	$1 \leq P \leq 200$	0,370
B	$200 < P \leq 1000$	0,320
C	$1000 < P \leq 5000$	0,280

Le tariffe indicate in A, B, e C possono essere cumulabili con alcuni incentivi di natura pubblica indicate nel decreto stesso.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Gli impianti con innovazione tecnologica usano moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche che saranno definite da un successivo provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare e d'intesa con la Conferenza unificata, così come la relativa tariffa incentivante ed i limiti applicativi.

PREMI

Il decreto prevede, come il precedente, la possibilità di ottenere maggiorazioni della tariffa incentivante. I premi sono previsti per gli impianti realizzati sugli edifici che opera in regime di scambio sul posto e per gli impianti integrati con caratteristiche innovative.

Solamente per gli impianti realizzati sugli edifici la tariffa incentivante è aumentata del:

- 5% se in regime di scambio sul posto qualora i soggetti responsabili siano comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti come da censimento ISTAT ultimo precedente l'entrata in vigore del Decreto 6 agosto 2010
- 10% qualora siano installati in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto e la superficie dell'impianto non sia superiore all'area bonificata aumentata del 10%.

Per gli altri impianti la tariffa è aumentata del 5% se sono ubicati in zone industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, siti contaminati.

PREMIO ABBINATO ALL'USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA

L'accesso al premio da parte del soggetto responsabile è consentito solamente se:

- sia stato rilasciato un certificato di efficienza energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare in data precedente all'entrata in esercizio dell'impianto contenente indicazioni sui possibili interventi migliorativi
- vengano realizzati dopo l'entrata in esercizio dell'impianto interventi migliorativi sull'involucro dell'edificio



tra quelli elencati sulla certificazione energetica tali da ridurre entrambi gli indici estivo ed invernale di prestazione energetica minimo del 10%

- sia stato rilasciato un certificato di efficienza energetica attestante l'ottenimento, dopo l'intervento, della riduzione di almeno il 10% come sopra indicato.

L'entità della maggiorazione è conseguente a quella del risparmio energetico ottenuto con un valore pari alla metà della riduzione percentuale del fabbisogno di energia con un massimo del 30% riferito alla tariffa incentivante con possibilità di un ulteriore incremento, fermo restando il valore massimo del 30%, realizzando altri lavori sull'involucro edilizio che consentano di ridurre, per ogni intervento, almeno del 10% gli indici prestazionali sia estivo che invernale.

Il suddetto premio è applicato dall'anno successivo al riconoscimento da parte del GSE del premio ed avrà una durata di vent'anni dall'entrata in esercizio dell'impianto. Il Decreto prevede inoltre la possibilità di ottenere un premio del 30% per gli impianti fotovoltaici installati su edifici nuovi solamente nel caso in cui le prestazioni energetiche per il raffrescamento estivo e per la climatizzazione invernale dell'involucro siano inferiori almeno del 50% dei valori minimi stabiliti dal DPR 59/09, art. 4, commi 2 e 3. Le nuove regole indicate sono applicabili anche agli impianti il cui soggetto responsabile invii al GSE la richiesta del premio successivamente all'entrata in vigore del nuovo decreto (25 agosto 2010) e ricadono nel precedente Decreto 19 febbraio 2007 con la differenza che, se gli edifici sono di nuova costruzione, l'indice di prestazione energetica considererà solamente il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio.

PREMIO PER SOGGETTI CON PROFILO DI SCAMBIO PREVEDIBILE

Il Decreto prevede un incremento delle tariffe incentivanti pari al 20% per i sistemi di impianti fotovoltaici con profilo di scambio prevedibile con caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera q) del Decreto 6 agosto 2010.

L'accesso al premio è possibile solamente se il soggetto responsabile:

- richieda al GSE la qualifica di sistema con profilo di scambio prevedibile
- comunichi al GSE giornalmente (orario dalle 8 alle 20) il programma di scambio con la rete elettrica previsto per il giorno successivo.

AGEVOLAZIONI PER GLI ENTI PUBBLICI

In aggiunta a quanto indicato per i comuni gli impianti operanti in regime di scambio sul posto, i cui soggetti responsabili siano Enti Locali o Regioni è prevista la tariffa più vantaggiosa riservata agli impianti realizzati sugli edifici.

La stessa agevolazione si applica a tutti gli altri impianti i cui soggetti responsabili siano sempre Enti Locali o Regioni entrati in esercizio entro il 2011 a condizione che i bandi di gara si siano conclusi con l'assegnazione prima del Decreto 6 agosto 2010. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici pubblici (scuole pubbliche o paritarie di ogni ordine e grado il cui soggetto responsabile sia la scuola o il proprietario dell'immobile, strutture sanitarie pubbliche, edifici sedi amministrative di enti locali, regioni o province autonome) hanno la possibilità di cumulare la tariffa incentivante con contributi pubblici in conto capitale ottenuti per gli stessi impianti non superiori al 60% del costo dell'investimento. Gli impianti fotovoltaici di edifici eventi potenza ≤ 3 kW, su edifici pubblici diversi da quelli

“

Il Decreto prevede la possibilità di ottenere un premio del 30% per gli impianti fotovoltaici installati su edifici nuovi solamente nel caso in cui le prestazioni energetiche per il raffrescamento estivo e per la climatizzazione invernale dell'involucro siano inferiori almeno del 50% dei valori minimi stabiliti dal DPR 59/09, art. 4, commi 2 e 3 ●



sopra indicati, su edifici di proprietà di organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono servizi sociali affidati da enti locali ed il cui soggetto responsabile sia l'ente pubblico, in aree all'interno di luoghi contaminati come da D.L. 152/06 art. 240 ed oggetto di bonifica possono cumulare la tariffa incentivante in presenza di contributi pubblici in conto capitale concessi per gli stessi impianti non superiori al 30% del costo dell'investimento.

PROCEDURA DI ACCESSO ALLA TARIFFA INCENTIVANTE

Nel Decreto 6 agosto 2010 sono stati modificati due aspetti molto importanti: la tempistica e la modalità d'invio della documentazione da parte del soggetto responsabile. In merito alla tempistica il soggetto responsabile dovrà richiedere al GSE la tariffa incentivante entro 90 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto. Nel caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda il soggetto responsabile perde il diritto alla tariffa incentivante per il periodo che intercorre dalla data di entrata in esercizio e la data di comunicazione della domanda al GSE. Il GSE avrà centoventi giorni per definire la tariffa ed erogare l'incentivo, salvo i tempi di ritardo imputabili al soggetto responsabile (documentazione incompleta). La documentazione deve essere inviata al GSE esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposito portale <https://applicazioni.gse.it> La domanda di concessione dell'incentivo dovrà, inoltre, essere inviata al GSE esclusivamente via fax o tramite posta elettronica certificata (PEC). Le modifiche all'impianto successive alla concessione della tariffa incentivante non determinano un incremento della tariffa stessa. Inoltre la cessione dell'impianto, del unità immobiliare o dell'edificio su cui è

stato realizzato l'impianto deve essere comunicata al GSE entro trenta giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione. Lo spostamento dell'impianto in altro luogo determina la decadenza dell'incentivo. Il periodo di erogazione della tariffa incentivante non comprende eventuali periodi di fuori servizio della rete per ragioni di sicurezza o per calamità naturali, riconosciuti dall'AEEG (Autorità per l'energia elettrica ed il gas). Modifiche infine sono contenute nel Decreto 6 agosto 2010 relativamente alla documentazione da inviare al GSE. Non sono più richiesti il certificato di collaudo e la documentazione finale di progetto secondo la guida CEI 0-2. La documentazione finale è sostituita da:

- per tutti gli impianti lo schema unificare indicante:
 - numero delle stringhe e dei moduli per ogni stringa;
 - dispositivi, se presenti, di protezione lato c.c. e c.a. esterni all'inverter;
 - numero degli inverter e modalità di collegamento delle uscite dagli inverter;
 - contatori d'energia prodotta e/o immessa/prelevata dalla rete elettrica di distribuzione;
 - punto di connessione alla rete elettrica e punti di derivazione dei carichi;
 - dispositivi di manovra e protezione;
 - presenza di generatori (gruppi elettrogeni, UPS o altri sistemi di accumulo);
- per impianti con potenza nominale superiore a 6 kW:
 - relazione generale di progetto con i criteri progettuali e caratteristiche dell'impianto;
 - disegni planimetrico con disposizione dell'impianto, dei principali tracciati ed apparecchiature.



A cura del Per. Ind. Francesco Caldera

Confronto sul tema della sicurezza

Applicazione generale del decreto 81/08

La presente rubrica vuole essere uno strumento, uno stimolo agli iscritti e a chi legge affinché si possa far crescere la “cultura della sicurezza”.

Si invitano i colleghi a porre domande sul tema della sicurezza, utilizzando il modulo di pagina 23. I quesiti più interessanti verranno pubblicati sul prossimo numero.

Deve essere fatta nomina scritta o comunicazione formale al lavoratore al quale s'intende attribuire il ruolo di “preposto”?

Formalmente non è necessaria la nomina scritta, l'art 2 del D.Lgs. 81/2008 prevede una nomina formale esclusivamente per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. L'art. 299 chiarisce, se vogliamo, ancora di più che non è necessaria una nomina formale per dirigenti e preposti ma che l'esercizio di fatto di poteri esecutivi è sufficiente per incorrere in sanzioni. Il datore di lavoro è comunque tenuto a formare sia dirigenti che preposti tramite appositi corsi (art. 37 comma 7).

È sempre obbligatoria la nomina del medico competente per qualsiasi tipo di attività e per qualsiasi numero di dipendenti?

La nomina del medico competente è necessaria nei casi in cui sia richie-

sta la sorveglianza sanitaria. Il giudizio di idoneità è richiesto solo per lavoratori dipendenti esposti ai rischi professionali elencati nel Decreto 81 o in altre norme per la tutela della salute (ad es. esposti a radiazioni ionizzanti, a silice, ecc.) o in norme speciali (minorenni, lavoro notturno, accertamenti per escludere l'assunzione di stupefacenti).

Le attività lavorative con un solo dipendente comportano necessariamente la nomina dell'RLS e la sua formazione?

La nomina del RLS non è un obbligo del datore di lavoro, bensì un'opportunità per i lavoratori. Se i lavoratori non eleggono il RLS, il datore di lavoro si rivolge ad un RLS territoriale. Rimane comunque il fatto – pur paradossale – che nelle aziende con un solo dipendente, questi può nominarsi RLS.

Come deve avvenire la gestione dei





supervisori/visitatori all'interno di un cantiere mobile o temporaneo?

Deve essere garantita la sua sicurezza come per ogni altro soggetto interno od esterno al cantiere. È stato più volte ribadito dalla Suprema Corte che la normativa in materia di sicurezza sul lavoro serve a garantire la sicurezza dei lavoratori ma anche di altri soggetti. Il PSC, ad esempio, dovrà indicare delle procedure che stabiliscano chi vigila, chi li accompagna, in quali aree possono accedere, con quali DPI ecc.

Si può ipotizzare un uso promiscuo di un ponteggio fra due imprese nel caso in cui le due attività in oggetto non siano interferenti fra loro? Ad esempio nel caso di un ponteggio di facciata di un edificio in cui su un lato opera il pittore e sull'altro l'installatore di serramenti, con scale di accesso diverse. Il CSE deve richiedere una suddivisione dei ponteggi con parapetti e due prese di carico del ponteggio diviso?

Sì, è possibile l'uso promiscuo, anche se le attività fossero interferenti.

Chi è l'Impresa affidataria?

Si sottolinea l'importanza dell'introduzione in campo normativo del nuovo soggetto (non presente nel decreto 494/96 e smi). Il D.Lgs. 81/08 all'art. 89 comma 1 lettera i) definisce l'impresa affidataria: *"impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi"*.

L'affidataria deve avere l'idoneità tecnico-professionale di cui alla lettera l) del medesimo articolo 89: *"possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera"*. L'affidataria deve essere organizzata con dirigenti, prepo-

sti, o lo stesso datore di lavoro, in possesso di "adeguata formazione", in grado di gestire la parte di cantiere che le è stata affidata, con azioni di verifica e coordinamento di cui al successivo articolo 97. La disponibilità di forza lavoro, macchine ed attrezzature, permette all'affidataria, per la realizzazione in tutto o in parte dell'opera che le è stata affidata dal committente, di utilizzare ditte o lavoratori autonomi in subappalto, di cui dovrà valutare preventivamente l'idoneità tecnico-professionale, anche in termini di forza lavoro, macchine e attrezzature. L'impresa affidataria acquisisce compiti complessi, così come definiti dall'articolo 97, interfacciandosi con il coordinatore per l'esecuzione (*"verifica la congruenza dei posti delle imprese esecutrici rispetto al proprio prima della trasmissione al coordinatore per l'esecuzione"*), rendendosi co-responsabile della sicurezza di tutti i lavori presi in appalto dal committente (*"verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento"*) e coordinando le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 e gli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti di cui all'articolo 96. Si evidenzia come, fatte salve le dirette responsabilità delle singole imprese esecutrici, la verifica delle condizioni di sicurezza deve essere effettiva e può essere attuata con l'applicazione di sistemi di gestione della sicurezza che prevedano soggetti incaricati e procedure. Da quanto sopra ne consegue che l'impresa affidataria non può essere un lavoratore autonomo, e neppure un mero soggetto finanziario. Per quanto concerne l'obbligo di redigere il Piano Operativo di Sicurezza, l'affidataria lo redige prima dell'inizio dei lavori che le sono stati affidati e, nel caso di subap-



palto, verifica che il POS delle subappaltatrici sia congruente con quanto previsto dal proprio. Questo è il principio che si evince in particolare dall'art. 97 in cui si definiscono ruoli e compiti dell'affidataria, ed a questo principio vanno rapportate tutte le situazioni particolari.

L'impresa affidataria dovrà avere in cantiere personale in possesso di "adeguata formazione" per assolvere ai compiti indicati dall'articolo 97, che sono di tipo organizzativo - *"coordina gli interventi di cui agli articoli 95 e 96"* - e tecnico - *"verifica le condizioni di sicurezza"*.

Tale principio trova fondamento anche nel campo dei lavori pubblici in forza del comma 7 dell'art. 118 del codice degli appalti, d. lgs 163 del 12/04/06: *"L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario"*.

Anche nel caso in cui l'affidataria subappalti tutti i lavori avuti in appalto già nella fase di contratto con il committente, e quindi non utilizzi proprio personale per l'esecuzione dei lavori, dovrà farsi carico di verificare la congruenza, in termini di appropriatezza, delle misure di sicurezza dei POS delle imprese che operano in subappalto e coordinarli tra loro, pur non essendo tenuta a redigere il proprio.

Quali sono le responsabilità in merito alla sicurezza dell'impresa affidataria?

L'affidataria ha compiti di verifica sulle condizioni di sicurezza e sul rispetto dei contenuti del PSC su tutto il cantiere o, in subordine, su tutte le lavorazioni prese in appalto, sia che le esegua direttamente sia che siano eseguite da ditte, o lavoratori autonomi, in subap-

palto diretto o tramite una catena di subappalti. Sono escluse dalle responsabilità dell'affidataria le violazioni puntuali ed estemporanee che rimangono in capo unicamente alla specifica impresa. Si riportano di seguito alcune esemplificazioni dell'obbligo dell'affidataria, sicuramente non esaustivi e da inquadrare di volta in volta nella situazione più complessiva del cantiere:

1. Il consentire l'ingresso e l'uso in cantiere di macchine ed attrezzature non sicure da parte del subappaltatore comporta la mancata verifica delle condizioni di sicurezza;
2. Consentire che entrino imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi senza i DPI previsti, o non vengano abitualmente usati, comporta la mancata verifica;
3. Opere provvisorie non mantenute in efficienza comporta responsabilità dell'affidataria;
4. Se in una situazione di idoneità delle opere provvisorie una squadra di lavoratori della subappaltatrice manomette/rimuove degli apprestamenti di difesa in aree definite non vi è omessa verifica delle condizioni di sicurezza, purché le carenze non permangano nel tempo;
5. Consentire la realizzazione di opere provvisorie difformi dai requisiti stabiliti da PSC e POS, comporta la mancata verifica delle condizioni di sicurezza.

Cos'è cambiato per i "Lavoratori autonomi"?

L'articolo 21 segna una differenza significativa rispetto alla normativa precedente in ordine agli obblighi di sicurezza dei lavoratori autonomi (e delle imprese familiari), figure molto rappresentate nei cantieri edili. *"...devono: utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III:*

Si evidenzia come, la verifica delle condizioni di sicurezza deve essere effettiva e può essere attuata con l'applicazione di sistemi di gestione della sicurezza che prevedano soggetti incaricati e procedure. ●





munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; munirsi di apposita tessera di riconoscimento ...". Inoltre al comma 2 dello stesso articolo 21: "... hanno facoltà di: beneficiare della sorveglianza sanitaria ... partecipare ai corsi di formazione ...". Vi sono poi gli obblighi inseriti nel titolo IV, di adeguarsi alle indicazioni del CSE (art 94) e di rispettare quanto previsto dal PSC e dal POS della ditta dalla quale hanno avuto i lavori in subappalto (art 100 comma. 3).

Pertanto:

1. se un lavoratore autonomo esegue lavori in quota senza l'utilizzo (o utilizzo gravemente improprio) del previsto sistema anticaduta è passibile di sanzione penale per violazione dell'art. 21 o così come se utilizza attrezzature in difformità a quanto previsto dal titolo III;
2. in cantiere è tenuto a rispettare le procedure di sicurezza previste dal PSC o dal POS dell'impresa di riferimento;
3. è bene ribadire che l'impresa affidataria ha una responsabilità di verifica della sicurezza anche sulle lavorazioni affidate ai lavoratori autonomi;
4. il datore di lavoro che inserisca nell'organizzazione della propria impresa un lavoratore autonomo, assume nei confronti dell'autonomo gli stessi obblighi che ha verso i propri lavoratori subordinati: in tale caso infatti viene a cadere l'elemento fondamentale, cioè "l'assenza di vincolo di subordinazione", che caratterizza il lavoratore autonomo così come definito all'art. 89 comma 1 d).

Per quanto riguarda l'obbligo di formazione e di sorveglianza sanitaria, se qualche dubbio poteva sorgere dalla lettura del punto 2 d) dell'allegato XVII, la modifica apportata dal decreto

106/09 chiarisce che non si tratta di obbligo, salvo norme specifiche, ma di possibilità.

Come gestire i rischi interferenziali nel caso in cui in una stessa azienda operano contemporaneamente vari cantieri temporanei o mobili ed anche attività di altra natura. Può accadere che in una stessa area lavorativa, siano presenti più cantieri in corso, alcuni edili ed altri per lavorazioni diverse, il cui committente a volte è il datore di lavoro dell'area interessata ed a volte NON coincide con il datore di lavoro della stessa area. Come si gestisce in tali casi la sicurezza dal punto di vista delle interferenze? Ovvero cosa deve fare il datore di lavoro nella cui area sono appaltati lavori, edili e non, aventi committenti diversi? Il datore di lavoro NON committente deve, inoltre, prendere visione del PSC e del POS prima di rendere disponibile l'area interessata ai lavori edili?

Nei casi prospettati la prima cosa da fare è quella di individuare se i lavori da appaltare richiedono o meno la installazione di un cantiere temporaneo o mobile (cantiere edile o ad esso equiparato) per stabilire l'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Se sì, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3/8/2009 n. 106, in particolare il Titolo IV ha infatti fissato i soggetti destinatari degli obblighi e gli obblighi stessi per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili nonché le regole per la loro programmazione e per la loro gestione in sicurezza.

A carico del committente, che viene definito dall'art. 89 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2009, il legislatore ha posto, tra gli altri, l'obbligo della nomina di un coordinatore per la sicurezza, il quale ha il compito di coordinare le





varie imprese esecutrici operanti nel cantiere nonché di redigere per conto del committente un piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) il quale costituisce sostanzialmente una progettazione del cantiere nel quale vengono fissate, regole e procedure da attuare nell'esecuzione dello stesso. A carico delle imprese esecutrici invece il legislatore ha posto l'onere di elaborare, di ritorno, un piano operativo di dettaglio denominato piano operativo di sicurezza (POS). Nel caso, invece, di appalti di lavori e servizi da svolgere in settori diversi dai cantieri temporanei o mobili, che possono essere svolti anche contestualmente ai cantieri edili, si applicano, ai fini degli adempimenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, le disposizioni contenute nell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, riguardante appunto gli "obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione", articolo riportato nel Titolo I dello stesso decreto che contiene i principi generali. Con quest'ultimo articolo vengono fissati gli obblighi a carico di quei datori di lavoro che compromettono ed affidano dei lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi e da eseguire all'interno della propria azienda o di una sua singola unità produttiva. Per committente è da intendersi il soggetto firmatario del contratto di appalto e per datore di lavoro la persona individuata dall'azienda quale destinatario degli obblighi di tutela e garante della sicurezza nei confronti dei lavoratori che operano nell'area di esecuzione degli appalti. Tali obblighi descritti ampiamente nell'art. 26 comportano inoltre l'elaborazione di un documento di valutazione dei rischi interferenziali fra i lavoratori del committente e quel-

li delle ditte appaltatrici (DUVRI), documento che va allegato ad ogni contratto di appalto, pena la sua nullità (è in sostanza l'equivalente del PSC e del POS che si elaborano nell'ambito del settore dell'edilizia). Con l'art. 26 il legislatore, impartisce disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività lavorativa analoghe a quelle per i cantieri edili, volendo affidare, anche nei settori fuori dell'edilizia, al committente datore di lavoro il coordinamento delle imprese appaltatrici nonché la promozione della cooperazione. Con la modifica apportata all'art. 26 per mezzo del decreto correttivo D.Lgs. n. 106/2009, il legislatore ha voluto comunque prendere in considerazione, perché richiesto da più parti, anche il caso, per la verità molto diffuso specie nella pubblica amministrazione, in cui la figura del committente appaltante non coincide con quella del datore di lavoro dell'area in cui devono svolgersi i lavori o i servizi appaltati. Con l'art. 26 comma 3-ter è stato infatti stabilito che: "Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze e il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali". Con tale modifica è stata sostanzialmente istituita, ai fini della



A carico del committente, che viene definito dall'art. 89 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2009, il legislatore ha posto, tra gli altri, l'obbligo della nomina di un coordinatore per la sicurezza, il quale ha il compito di coordinare le varie imprese esecutrici operanti nel cantiere nonché di redigere per conto del committente un piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) il quale costituisce sostanzialmente una progettazione del cantiere nel quale vengono fissate, regole e procedure da attuare nell'esecuzione dello stesso ●



programmazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di collaborazione e di solidarietà fra la figura del committente che ha stipulato l'appalto e che ha avviato delle ditte appaltatrici ad operare nell'ambito di una azienda o di una sua unità produttiva e quella del datore di lavoro dell'azienda stessa presso la quale si devono svolgere i lavori.

Sostanzialmente con il correttivo è stata introdotta una valutazione integrata dei rischi interferenziali, costituita da una di base e di tipo generale effettuata dal committente su degli elementi standard ed una integrativa fatta dal datore di lavoro dell'azienda ricevente che è indubbiamente più approfondita e più rilevante ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'insorgere delle malattie professionali, anche essa da allegare al contratto di appalto. Per quanto riguarda la presa visione del PSC e del

POS nel caso di appalto di lavori edili il legislatore, nei casi in cui il datore di lavoro dell'azienda presso la quale è installato il cantiere non coincida con il committente dell'opera medesima, non ha dettato prescrizioni analoghe a quelle fornite con l'art. 26 comma 3-ter aggiunto dal D.Lgs. n. 106/2009, ma tali rischi in realtà devono essere presi in considerazione nell'elaborazione dei PSC e dei POS dal coordinatore per la sicurezza nominato dal committente e dalle imprese esecutrici che operano in cantiere. Si ritiene comunque opportuno, che il datore di lavoro che ospita il cantiere, quando non è anche il committente, sia portato a conoscenza del contenuto dei piani di sicurezza medesimi ed in particolare dei rischi interferenziali che possano correre i suoi lavoratori e nei confronti dei quali lo stesso ha una posizione di garanzia in materia di salute e di sicurezza.

Confronto sul tema della sicurezza

PER CHI AVESSE QUESITI SUL TEMA DELLA SICUREZZA DA PORRE AGLI ESPERTI DEL COLLEGIO PUÒ USARE IL SEGUENTE MODULO INVIANDOLO AL NUMERO DI FAX 031.26.73.88 OPPURE ALL'INDIRIZZO E-MAIL: COLLEGIOPERITICOMO@TIN.IT

Nome _____

Cognome _____

Tel. _____

E-mail _____

Quesito:



A cura dell'Avv. Eugenio Testoni

Fiscale

Aggiornamento del redditometro: le nuove imposte sui redditi dal 2009

L'accertamento sintetico è un metodo utilizzato dal fisco per presumere l'entità dei redditi del contribuente e di conseguenza le imposte da pagare allo Stato. È stato chiamato giornalisticamente "redditometro". Questo metodo non è nuovo ma, i moderni e sofisticati metodi di indagine, come pure ragioni di giustizia, hanno suggerito un aggiornamento. La stessa legge

78/2010 che lo ha riformato enuncia: "adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio". L'idea che sta alla base del "redditometro" è molto semplice: contrastare l'evasione fiscale utilizzando una semplicissima equazione: se un contribuente ha sostenuto una spesa deve possedere un'entrata reddituale che sia coerente e credibile.



“

L'Agenzia monitora qualunque genere di spesa che il contribuente ha effettuato nel corso dell'anno e lo confronta con il reddito dichiarato per verificarne la congruità ●

Il ragionamento è assolutamente logico e non può che essere condiviso pienamente. Con impiego del nuovo strumento accertativo sono state previste maggiori entrate erariali per 740 milioni di euro nel 2011 e 1,2 milioni di euro nel 2012 per cui verosimilmente nei prossimi anni gli Uffici fiscali lo utilizzeranno massicciamente. Il nuovo strumento legale detto “redditometro” sarà utilizzato a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativi al 2009 (UNICO 2010). Il “redditometro” esiste da una trentina di anni ma, in questo periodo, è stato poco utilizzato da parte dell'Amministrazione finanziaria soprattutto perché è un “congegno rozzo” che determina, (sulla base di coefficienti stabiliti da un apposito decreto ministeriale periodicamente aggiornato), un reddito presunto che viene attribuito tout court al contribuente. La presunzione legale è di fatto “intoccabile” quanto alla quantificazione del reddito. Lo stesso Ministero delle Finanze nel 1999 con la circolare 101/E così si esprimeva: “Tuttavia, considerata l'inevitabile imprecisione dello strumento presuntivo attualmente in vigore - del quale comunque è prevista la revisione, in conformità a quanto disposto dal Ministro delle finanze con la direttiva annuale del 1999 - si sottolinea l'esigenza di un suo attento e ponderato utilizzo da parte degli uffici, soprattutto nei casi in cui la ricostruzione presuntiva del reddito sia essenzialmente fondata su fatti-indice che costituiscono soddisfacimento di bisogni primari o che sono caratterizzati da elevata rigidità (in particolare, spese per l'abitazione e spese per mutui immobiliari). Ma il tempo trascorre e a volte la memoria è corta. Quello stesso strumento che nel 1999 era stato definito inevitabilmente impreciso, a partire dal 2007 - con la circolare n. 49/E del 9.8. 2007 - ha avuto un rilancio in grande stile da parte dell'Agenzia Entrate. È

tornato ad essere considerato “affidabile”. Non soltanto come strumento di selezione dei contribuenti “pericolosi” ma come strumento che attribuisce un reddito presunto sulla base di coefficienti prestabiliti e “non criticabili”. Accertamento significa imposte e sanzioni da versare. Troppe volte questo metodo presuntivo appare irrealistico. L'argomento non è inutile e superato perché fino ai redditi del 2008 il “vecchio” e “inaffidabile” redditometro sarà in vigore e potrà essere utilizzato dall'Agenzia Entrate per accertare i redditi dei cittadini italiani.

A decorrere dai redditi relativi all'anno 2009 invece sarà utilizzabile il “nuovo” redditometro.

In base al nuovo dettato normativo contenuto nel nuovo art. 38 comma 4 del DPR nr. 600/73, l'Ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente (persona fisica) sulla base di spese:

1. di qualsiasi genere;
2. considerate dall'Ufficio come sostenute nel corso dello stesso periodo d'imposta accertato.

Sostanzialmente l'Agenzia monitora qualunque genere di spesa che il contribuente ha effettuato nel corso dell'anno e lo confronta con il reddito dichiarato per verificarne la congruità. Il contribuente può dimostrare però che il finanziamento delle spese è avvenuto con proventi che legalmente sono esclusi dalla formazione della base imponibile. Ad es. mediante un mutuo, oppure tramite risparmi di redditi dichiarati in anni precedenti, un'eredità o altro ancora. In tali casi è importante non tanto opporre un possesso teorico di redditi precedenti, quanto invece dimostrare l'effettiva movimentazione finanziaria poiché, sempre teoricamente, i risparmi precedenti potrebbero essere già stati consumati. Il 15 Novembre 2010 il direttore

“

Se diminuisce l'evasione fiscale possiamo pretendere come cittadini che venga abbassato dai politici il livello di tassazione ●

dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera, a margine di un convegno sul tema "L'integrazione con l'anagrafe tributaria delle banche dati in materia economico-finanziaria" ha dichiarato che l'Agenzia sta ancora ragionando sul modello applicativo del redditometro perché possa essere di sicuro successo nella lotta all'evasione e tecnicamente inattuabile. Tutti gli elementi di spesa che siano sintomatici della capacità contributiva saranno inseriti in una banca dati funzionale ad uno specifico software di supporto all'accertamento sintetico. Le posizioni maggiormente significative saranno oggetto di controllo.

Infatti il nuovo testo del comma 5, del citato art. 38 dichiara che l'Ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente facendo riferimento a specifici "elementi indicativi di capacità contributiva" che saranno individuati dal MEF con un apposito Decreto che terrà conto "anche" dei seguenti 2 parametri di riferimento: il nucleo familiare e l'area territoriale.

Probabilmente, e ciò è decisamente auspicabile, il software specifico sarà pubblicato e messo a disposizione dei contribuenti consentendo in anticipo di conoscere la stima e la congruità o meno del proprio reddito. Con la nuova disciplina la spesa sostenuta non viene più considerata come imputata, "in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti" come accade con il "vecchio" redditometro. Il venir meno del suddetto automatismo comporta però l'onere del contribuente di fornire la prova che i redditi dichiarati negli anni precedenti hanno concorso a finanziare la spesa sostenuta nell'anno accertato.

Un altro elemento di incisività è dato dal fatto che la non congruità del reddito non è più verificata con riferimento a "due o più periodi di imposta". Pertanto

l'Ufficio procederà nei confronti del cittadino perché sarà sufficiente che lo stesso sia in possesso di redditi non congrui nel solo anno accertato.

Concludendo il buon uso del nuovo strumento è del tutto auspicabile perché sia combattuta la vera evasione e speriamo che siano confermate le attese dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate. Ci si augura che con il trascorrere del tempo l'Amministrazione finanziaria non ne abusi trasformandolo in un semplice strumento per innalzare il livello impositivo ai contribuenti che già pagano le imposte. Del pari noi cittadini dobbiamo fare un passo in avanti dal punto di vista culturale perché come ha dichiarato il direttore delle Entrate Befera "c'è la tendenza a pensare che l'evasione dipenda sempre dagli altri". In realtà tutti noi possiamo concretamente contribuire a questo cambiamento di mentalità. Per esempio non accettando di pagare "in nero" una prestazione per risparmiare l'IVA. In questo caso non è solo il prestatore che evade, siamo evasori anche noi che non paghiamo l'IVA. È possibile fare un esempio numerico per chiarire il danno allo Stato: una prestazione da 120? effettuata a noi "in nero" ci costa normalmente 100?. Noi (e non il prestatore) abbiamo evaso l'IVA di 20? ma il prestatore evade le imposte dirette su 100?, con un'aliquota variabile in relazione alla progressività dell'imposta che qui stimiamo nel 35%, ovvero 35?. Lo Stato non incassa 55?. Dobbiamo fuggire dalla tentazione di farci giustizia da soli di fronte agli sprechi statali, al cattivo uso del denaro pubblico e altro ancora, perché se diminuisce l'evasione possiamo pretendere come cittadini che venga abbassato dai politici il livello di tassazione.

Auguriamoci che migliori il rispetto reciproco fra Amministrazione Finanziaria e cittadini.





LA NOVITÀ

A cura del Per. Ind. Enrico Martinelli

Catasto

Da ottobre 2010 Consultazione on-line delle planimetrie catastali

Con provvedimento in data 16 settembre 2010 e successiva comunicazione di operatività in data 19 ottobre, finalmente, il Direttore dell'Agenzia del Territorio ha permesso l'attivazione del servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali. Finalmente in quanto già da qualche anno, dopo l'attivazione del servizio di visura telematica delle banche dati catastali e successivamente dei ser-

vizi di presentazione on-line dei documenti di aggiornamento catastale e di conservatoria, Docfa, Pregeo, Voltura, Nota, ecc. tutte le categorie interessate hanno più volte sollecitato l'Agenzia a condividere anche le informazioni planimetriche con i soggetti interessati.

A seguito dell'introduzione prevista all'art. 19 del D.L. 78 del 31 maggio 2010 che obbliga gli interessati ad atti



di trasferimento immobiliare alla sottoscrizione di una dichiarazione sulla conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, la richiesta ancora più pressante dato il volume delle richieste di consultazione previste, ha consigliato alla Agenzia l'attivazione del servizio, sia per limitare l'accesso agli Uffici, sia nell'ottica del miglioramento del servizio complessivo fornito dalla stessa.

Il servizio di consultazione, come previsto dall'art. 2 del provvedimento, è consentito ai soli soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento, ai notai ed ai delegati dalla pubblica amministrazione abilitate all'utilizzo delle procedure telematiche, previa registrazione presso l'Agenzia, con oneri di collegamento a carico del richiedente ed è esteso a tutto il territorio nazionale.

Il servizio previsto, salvo le spese di attivazione ed il canone annuo a favore dell'Agenzia, è gratuito in quanto trattasi di semplice visura catastale non soggetta a diritti: qualora fosse necessario ottenere certificazione, la stessa dovrà essere richiesta allo sportello con corresponsione dei relativi diritti.

Per consultare in via telematica le planimetrie si può sottoscrivere con firma digitale un file da inviare tramite l'apposita funzione inserita nel portale dopo aver compilato campi richiesti ed indicanti il soggetto dante incarico ed il suo rapporto con l'unità immobiliare, l'eventuale intestatario quando non corrispondente al soggetto incaricante, ed i dati dell'unità rappresentata sulla planimetria.

Occorre precisare che, nell'ottica di miglioramento dei servizi e di bonifica delle banche dati, l'Agenzia ha introdotto, nella fase di compilazione, online del modello di richiesta, una serie

di controlli di congruità dei dati introdotti relazionati ai dati presenti nell'anagrafe tributaria che, in caso di disallineamento, non consente l'invio. Prima di procedere alla visura planimetrica occorre verificare la correttezza dei dati dell'intestatario catastale dell'immobile, e del codice fiscale, che deve trovare corrispondenza con l'anagrafe tributaria. Per tale verifica è sufficiente controllare che in visura esista l'annotazione relativa alla validazione del codice.

Successivamente alla compilazione del modello, il sistema propone il salvataggio dello stesso sul proprio p.c. per la successiva sottoscrizione digitale e l'invio del file tramite il portale di richiesta.

Entro i cinque minuti successivi, consultando la sezione richieste del medesimo portale, sarà possibile stampare la planimetria.

Trattandosi di dati ritenuti sensibili, esiste, a carico del richiedente, la responsabilità rispetto alla protezione dei dati, ed in tal senso la sottoscrizione del modello di richiesta comporta la dichiarazione, come previsto dal punto 2 dell'art. 3 del provvedimento di attivazione, di essere un professionista abilitato all'esercizio della professione e di aver ottenuto regolare incarico professionale per la sottoscrizione della richiesta, con obbligo di conservazione del documento originale di incarico per un periodo di cinque anni.

Dalle prime esperienze effettuate è stato possibile verificare l'ottimo funzionamento del servizio in quanto oltre al controllo dei dati come previsto dal D.L. 78, nella rappresentazione grafica messa a disposizione è stata introdotta una parametratura dell'immagine per poter verificare anche in caso di stampa non corri-

“

Per consultare, in via telematica, le planimetrie si può sottoscrivere con firma digitale un file da inviare tramite l'apposita funzione inserita nel portale dopo aver compilato campi richiesti ●



L'Agenzia
ha messo
a disposizione
dei soggetti
abilitati
all'esecuzione
di semplici
visure catastali
la possibilità
di stampa
degli elaborati
planimetrici
relativi agli
edifici censiti ●

spondente alla scala di rappresentazione, le caratteristiche dimensionali dell'unità immobiliare richiesta.

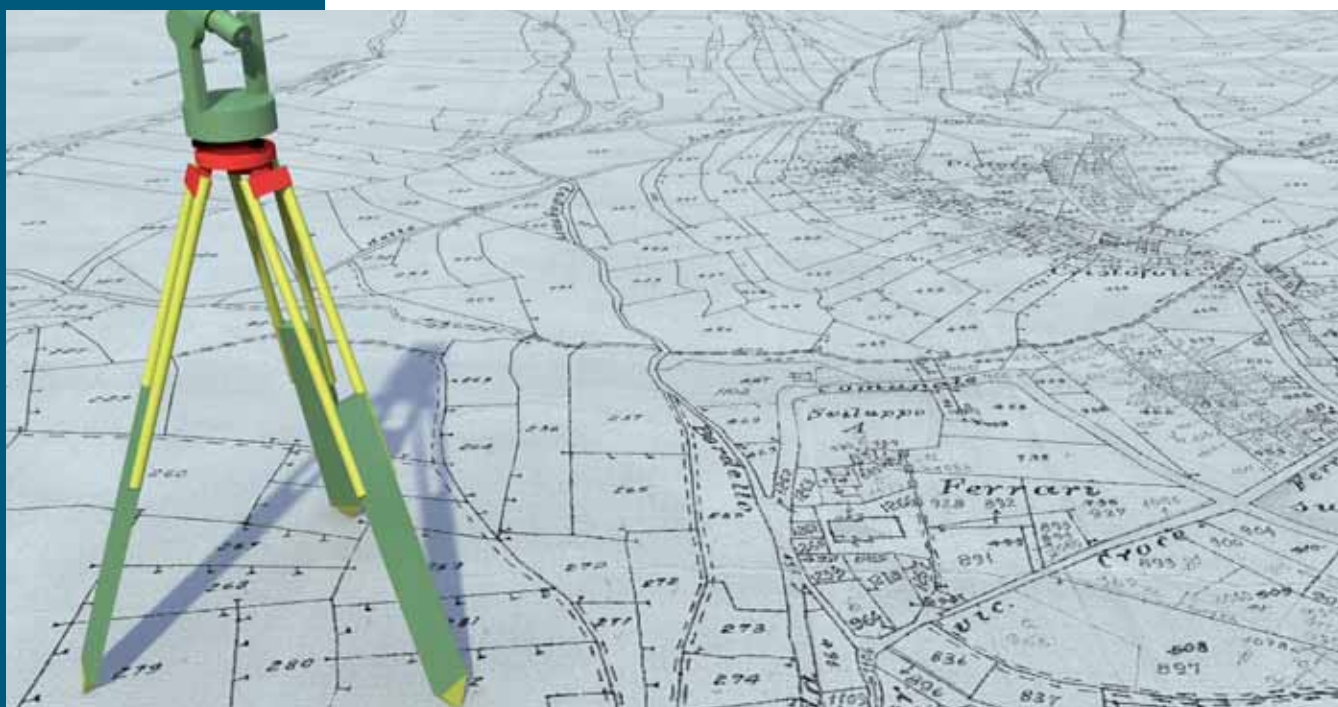
Le prime criticità riscontrate riguardano le unità immobiliari cui non sono ancora state associate le immagini grafiche in quanto non è ancora stata prevista alcuna possibilità di richiesta telematica di integrazione del dato, e quindi in questo caso è necessario recarsi presso l'Ufficio Provinciale per presentare regolare richiesta.

A completamento della procedura di rilascio delle visure planimetriche, l'Agenzia ha messo a disposizione dei soggetti abilitati all'esecuzione di semplici visure catastali la possibilità di stampa degli elaborati planimetrici relativi agli edifici censiti, con possibilità di ottenere oltre all'immagine grafica dell' E.P. anche in forma separata l'elenco dei subalterni in formato digitale per l'aggiornamento delle pratiche Docfa: tale funzione è presente nel portale riservato alle visure cata-

stali ed è composto dalla possibilità di ottenere sia la sola immagine grafica come presentata, sia l'elenco dei subalterni nei formati PDF e DAT a scelta. Si precisa che il formato DAT è ottenibile solamente se già presente in banca dati e quindi se prodotto in fase di denuncia con una versione Docfa recente.

La scelta di rilasciare le immagini grafiche da portali diversi comporta la necessità per il richiedente di avere accesso al sistema Sister sia per la presentazione dei documenti, sia per l'esecuzione di visure catastali.

Un altro grande passo verso la trasparenza e la condivisione dei dati e delle procedure è stato fatto dall'Agenzia del Territorio. Restano ancora aperte tante problematiche: le interpretazioni date alle normative per la presentazione degli aggiornamenti catastali al catasto urbano e al catasto terreni, e le procedure informatiche utilizzate.





A cura dell'Avv. Eugenio Testoni



Professione e previdenza Se più categorie professionali costituiscono una società

Il problema previdenziale diventa rilevante, stante l'obbligo per ogni categoria professionale di essere iscritto alla propria Cassa di Previdenza ●

Con l'evoluzione delle prestazioni della categoria professionale del Perito Industriale e con l'attenzione alla multidisciplinarietà che spesso i professionisti stanno avendo, sempre più frequentemente può porsi il caso di un Perito Industriale che sia socio di una società di ingegneria con altri soci appartenenti a diverse categorie professionali, per esempio Periti Industriali, Ingegneri, Geometri.

In questi casi il problema previdenziale diventa rilevante, stante l'obbligo per ogni categoria professionale di essere iscritto alla propria Cassa di Previdenza e di corrispondere i contributi secondo i rispettivi regolamenti. Per esempio il contributo integrativo degli Ingegneri e dei Geometri è del 4% mentre quello dei Periti Industriali è del 2%.

L'EPPI (Ente Previdenza Periti Industriali) si è già pronunciato in proposito dando indicazioni ai propri iscritti che di seguito riportiamo. Le soluzioni potrebbero essere due:

- La prima, più semplice, è che la società emetta due fatture per la stessa prestazione, imputando nella

prima il compenso dovuto al Perito Industriale maggiorato del 2% per il contributo integrativo e nella seconda la differenza di compenso dovuta al Geometra e/o all'Ingegnere nella misura del 4%.

- La seconda soluzione è quella di diversificare all'interno dello stesso documento fiscale i tre compensi professionali e più precisamente suddividendo in tre voci l'attività professionale. Una prima voce con il compenso riferentesi al Perito Industriale con la maggiorazione del contributo integrativo del 2% e il conseguente imponibile IVA; una seconda voce afferente l'attività professionale del Geometra con il relativo compenso maggiorato del contributo integrativo nella misura del 4% e una terza voce relativa all'attività dell'Ingegnere con il compenso maggiorato del 4% a titolo di contributo integrativo.

La suddivisione dell'imponibile della fattura dovrà essere secondo le rispettive percentuali di partecipazione societaria, così come dispone l'art. 4 comma 1 ultima parte del regolamento previdenziale Eppi.



L'APICO, in collaborazione con il Collegio, intende promuovere una serie di corsi di aggiornamento e approfondimento attinenti a diverse aree professionali. Invitiamo pertanto a compilare la scheda sottoriportata segnalando le iniziative di proprio interesse affinché possiate essere informati sui dettagli e programmi dei corsi che avranno avuto adeguato riscontro. Gli eventi organizzati verranno pubblicati sul sito internet www.peritiindustriali.como.it - sezione "Formazione" ■

SCHEDA DI PRE-ADESIONE AI CORSI PER L'ANNO 2011

(NON VINCOLANTE da trasmettere via fax allo 031-267388 entro il 15 gennaio 2011)

COGNOME NOME

COLLEGIO/ORDINE PROFESSIONALE

Via CAP

CITTÀ (PROV.)

CELL.

TEL. FAX

E-MAIL

ABILITAZIONI	☐ Coordinatori sicurezza D.Lgs. 81/2008	☐ Legge 818/84
	☐ Certificazione energetica	☐ Rimozione Amianto
CATASTO	☐ Corso base di procedure catastali	☐ Docfa
	☐ Corso avanzato di procedure catastali	☐ Progeo
EDILIZIA	☐ Abbattimento barriere architettoniche	☐ Acustica
	☐ Progettazione eco-sostenibile	☐ Altro
ELETTROTECNICA	☐ Fotovoltaico – Nuovo Conto Energia	☐ Progettazione impianti fotovoltaici
TERMOTECNICA	☐ Certific. Energetiche: rilevazione dati relativi all'aspetto impiantistico	☐ Geotermia - Solare
SICUREZZA	☐ Aggiorn. sicurezza – D.Lgs. 81/2008	☐ Progettazione antincendio
	☐ Procedure Pratiche V.V.F.	☐ Altro
CONTABILITÀ E LAVORI	☐ Computi metrici	☐ Contabilità di cantiere
INFORMATICA	☐ Autocad 2D - base	☐ Autocad 3D - base
	☐ Autocad 2D - avanzato	☐ Autocad 3D - avanzato
	☐ Rendering	☐ Altro
ALTRI	☐ Stime fabbricati e terreni	☐ CTU / CTP
	☐ Altro	☐ Altro

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL – D.LGS. 196/2003

Autorizzo l'A.P.I.CO. al trattamento dei dati sensibili ex D.Lgs. n. 196/2003. Il trattamento è gestito con mezzi informatici e cartacei per assolvere agli obblighi di natura contabile, civilistica, fiscale; per effettuare operazioni connesse alla formazione e organizzazione interna; per garantire tempestive segnalazioni inerenti al servizio.

DATA _____

FIRMA _____

Villa Litta, come nel Settecento... giochi d'acqua per stupire!

A pochi passi da Milano, al centro del paese di Lainate, non ci si aspetterebbe di trovare una splendida villa di grande interesse storico-artistico e piena di fascino: **Villa Borromeo Visconti Litta**, una monumentale costruzione risalente al 1560 nata sulla base di una cascina della metà del '300.

È questa la location che ha ospitato sabato 2 ottobre u.s., la consueta cena sociale e la premiazione degli iscritti che, insieme ad amici e colleghi, hanno festeggiato la propria anzianità di iscrizione all'Albo. Anche quest'anno il Consiglio direttivo ha voluto dare ai partecipanti l'occasione di trascorrere una giornata "particolare" ricca di momenti curiosi, interessanti, ... non solo il ricordo di una cena e una premiazione ma il ricordo di una **giornata "speciale"** ...E così è stato!

Il pomeriggio ha visto protagonista la Villa e il suo parco che è stato visitato dai presenti con l'aiuto di 3 guide; la sera è stata trascorsa in una sala spettacolare dove i nostri iscritti sono stati applauditi e premiati.



Ora vi raccontiamo alcune "curiosità" di questa Villa, a molti ancora sconosciuta, che hanno divertito i nostri ospiti!!

La Villa, che occupa una superficie complessiva di circa 3 ettari, è conosciuta ad ammirata in tutta Europa oltre che per la ricchezza dei suoi beni artistici, soprattutto per il suo magnifico Ninfeo.

Una particolarità della villa è che, dall'esterno, la struttura non impressiona per lo sfarzo, nè per soluzioni particolarmente appariscenti, anzi è tutto molto semplice e lineare.

Questo perché, all'epoca, il 'volgo'.. il popolo.. non doveva vedere come era il vero stile di vita del Signore del feudo ma, una volta entrati...tutto cambia..! Ideatore dell'intero complesso fu Pirro I Visconti Borromeo che, volendo "sorprendere" il visitatore, diede una funzione prevalentemente ludica al suo possedimento lainatese sino ad allora destinato all'agricoltura trasformandolo in villa di rappresentanza: ideò quindi il Ninfeo, progettato da Martino Bassi e impostò il parco adiacente alla villa stessa.

ULTIME VICENDE DELLA VILLA

Tra la seconda metà del 1500 e la seconda metà del 1800, in seguito a sfortunate vicende economiche e diversi passaggi di proprietà (Visconti Borromeo, famiglia degli Arese, dei Litta, dei Weill Weiss e dei Toselli) la villa fu vittima di un degrado sempre crescente fino al 1971 quando il **Comune di Lainate** acquistò l'intero complesso e diede inizio ai primi interventi di restauro sostenuti anche dall'**Associazione Amici di Villa Litta** (che con i suoi 80 volontari porta avanti visite guidate e iniziative di carattere artistico e culturale)! Ed è grazie ai numerosi interventi al Ninfeo che continuano anche oggi, che le "sorprese" della villa dal 1990 hanno ripreso a stupire, dopo un lungo periodo di abbandono.



Ma l'attrattiva principale rimane il **NINFEO E I SUOI GIOCHI D'ACQUA**.

Il Ninfeo rispecchia una perfetta sintesi tra natura, cultura e ingegno.

Pirro I ha ideato questo edificio, ancora oggi magico, per intrattenere i suoi ospiti (che come si può immaginare, erano spesso leggiadre damigelle, dai vestiti sontuosi e dalle gonne ampie e pesanti...!), ma soprattutto per impressionarli e suscitare meraviglia e ci è riuscito alla perfezione: con statue, mosaici, grotte artificiali decorate da stalattiti in tufo, conchiglie e pietre dure sulle pareti, nelle nicchie e negli anfratti, con fontane e con giochi d'acqua improvvisi che allietavano le calde giornate estive rendendo il ninfeo un luogo magico anche al calar del sole.

E poi getti e spruzzi d'acqua scenografici che partono inaspettatamente da forellini aperti sui pavimenti che si levano e si incrociano, acqua a cascata, imprevedibili zampilli di pioggia schizzano da pavimenti e rivestimenti alimentati dall'immenso serbatoio della torre delle acque.

L'edificio, costruito tra il 1585 e il 1589, presenta una pianta rettangolare rigorosamente simmetrica...

Le sale del Ninfeo, ove erano collocate le collezioni d'arte di casa Borromeo Visconti Litta, sono tutte decorate a mosaico di ciottoli tondi bianchi e neri che componevano complicati intrecci di motivi geometrici e floreali.

L'unico ambiente, isolato rispetto alla simmetria dell'edificio, è una sala ottagonale a cielo aperto: il famoso **"Cortile delle Piogge"**.

Qui, l'acqua, opportunamente manovrata, che zampillava o cadeva dalla trabeazione, consentiva di produrre differenti effetti di pioggia e la creazione simultanea di arcobaleni.

Tutti gli scherzi d'acqua riflettono la perizia dell'impianto idraulico opera dall'ingegnere militare Agostino Ramelli che costruisce uno dei rarissimi impianti idrici per fontana servito dall'acqua di un pozzo (e non dalla forza idraulica di torrenti o cascate come comunemente accadeva all'epoca)

Il pozzo è mimetizzato dalla **"Torre dell'Acqua"** (o serbatoio) che domina il Ninfeo..., e in passato era il "motore" che rendeva possibile il funzionamento di tutti i congegni idraulici.

Un serbatoio in rame costituiva la riserva idrica che, grazie a 20 metri di caduta, attraverso una lunghissima tubazione con rubinetti, permetteva il funzionamento dell'intero sistema delle fontane, dei mormorii, delle 9 cascate e dei 53 "scherzi".

In questa cittadella ludica si passeggiava, si chiacchierava, ci si sbalordiva, si rideva molto per le burle, come si ride oggi nelle visite guidate.

Ma.. in cosa consistevano questi scherzi?

Beh.. in zampilli d'acqua che dal pavimento, dalle colonne delle pareti o dal soffitto impedivano il passaggio dell'ospite tra i vari locali, ma, come per incanto, quando era il padrone di casa (o nel nostro caso...la guida) a passare da una stanza all'altra del ninfeo.. nemmeno una goccia d'acqua lo bagnava!

Inoltre Pirro era, come si narra, ...un "marpione"... così quando era in compagnia di qualche bella dama le permetteva di camminargli davanti e lui la seguiva a distanza di un passo in modo che, all'azionarsi di uno schizzo d'acqua che la colpiva, questa indietreggiando, finiva tra le braccia del padrone di casa!

E' così che i colleghi che hanno partecipato alla visita guidata, si sono diverti-



ti nel fare attenzione a dove mettevano letteralmente i piedi...! Perché i pavimenti e le pareti zampillano quando uno meno se lo aspetta... i soffitti distribuiscono pioggia a un batter di mani... le panchine, appena ci si siede, azionano schizzi che lavano l'imprudente malcapitato...le soglie quando si oltrepassano, azionano spruzzi...

Un altro scherzo di Pirro I agli uomini però questa volta.. nel momento in cui la persona appoggiava il peso del corpo sul un certo "innocuo" scalino, uno schizzo d'acqua finiva per bagnargli i pantaloni, così da poter schernire il suo ospite agli occhi delle dame presenti..

Un bel burlone questo Pirro I!!!

E come si azionavano questi scherzi?

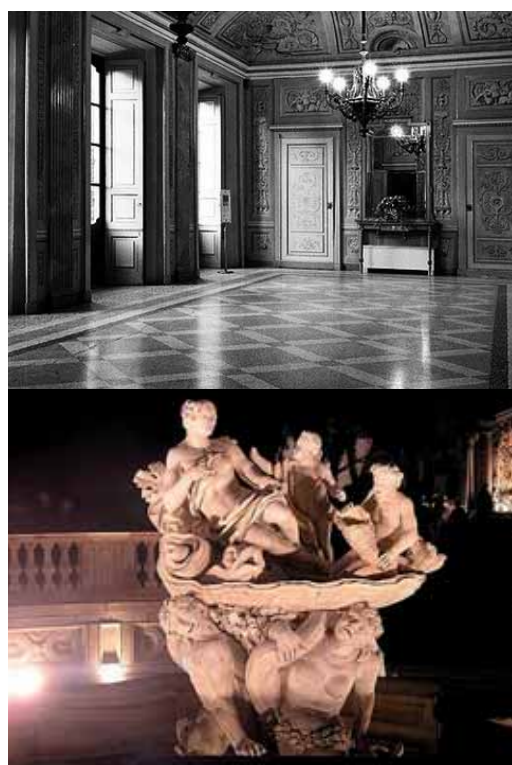
...Dietro alcune porte invisibili ancora oggi, come 4 secoli fa, si muovono accorti 7 fontanieri. Stanno letteralmente rannicchiati dentro spazi strettissimi, aprono e chiudono i rubinetti dell'acqua al passaggio dei visitatori e "muovono" i giochi tramite rubinetti, facendoli partire nel momento giusto.

I fontanieri sono volontari dell'Associazione Amici di Villa Litta che, appena avvertono che il gruppo si avvicina o la guida dà un certo tipo di segnale, manovrano le numerose maniglie tra giochi, fontanelle, cascate, e ci spiegano che "ogni guida ha il suo modo di farsi sentire, non c'è niente di automatico e non ci si può distrarre"!

Ma la protagonista è sempre lei, l'acqua!



*Per saperne di più:
Associazione
Amici di Villa Litta
www.amicivillalitta.it*



La giornata è terminata,
è quasi mezzanotte e,
rientrando in pullman,
ripensiamo alle emozioni
della premiazione,
alla gradevolissima cena
preceduta dal ricco buffè,
alle bellezze della Villa e non
possiamo evitare di sorridere
ai modi con cui tutti noi
cercavamo di non "cadere"
nei tranelli di Pirro I!!



Il Collegio premia gli iscritti da più tempo

PREMIATI 40 ANNI DI ISCRIZIONE

Giorgio Berbenni
Paolo Botta
Luigi Cairoli
Norberto Ceruti
Ivano Ferrario
Marco Mangiat
Gaetano Morelli
Gaetano Quadranti
Gianluigi Rezzonico
Sergio Tajana
Sergio Volontè

PREMIATI 50 ANNI DI ISCRIZIONE

Sandro Bulgheroni
Gianpietro Induni
Eugenio Mattioli
Antonio Valli

PREMIATI 60 ANNI DI ISCRIZIONE

Pietro Primo Rusconi



>>> I premiati presenti alla serata

ESAMI DI STATO 2010

Il Consiglio direttivo del Collegio, con delibera n° 9 del 15/9/2009, ha deciso di premiare i colleghi che con meno di 28 anni di età conseguiranno una votazione finale uguale o maggiore di 75/100 e all'Esame di Stato per l'esercizio della libera professione di perito industriale, con l'iscrizione gratuita al Collegio per i primi 2 anni.

Congratulandosi con i colleghi per le ottime valutazioni conseguite si riportano di seguito i nominativi dei premiati per l'anno 2010:

DIEGO ALFONSI	82/100
MARCO COMINA	75/100
DANIELE CORVI	92/100
IVAN FAOTTO	88/100
ALBERTO FONTANA	87/100
SIEVA MAZZULLO	76/100
LUCA MOLINARI	78/100
DARIO RIMOLDI	92/100
ALBERTO VERONESI	80/100
ZECCHIN STEFANO	87/100

Collegi abilitati anno 2010

Edilizia	Termotecnica
Francesco Brugnara	Giacomo Clerici
Sieva Mazzullo	Marco Montani
Luca Molinari	
Carlo Opsi	
Francesco Orsenigo	
Luca Pessina	
Andrea Pini	
Massimo Riva	
Valentina Soldati	
Carlo Stradella	
Elettrotecnica Ed Automazione	Informatica
Marco Comina	Ambra Cattaneo
Daniele Corvi	
Ivan Faotto	
Roberto Fontana	
Antonino Geraci	
Jessica Geraci	
Francesco Ossola	
Dario Rimoldi	
Raffaele Sirignano	
Alberto Veronesi	
Stefano Zecchin	
Elettrotecnica (Precedente Ordinamento)	Industria Tintoria
Antonio Gagliardi	Anna Mauri
Elia Grassi	Mario Tettamanti
Marco Peruch	
	Chimica Industriale (Precedente Ordinamento)
	Ornella Marrone
	Chimica
	Diego Alfonsi
	Raffaele Erba
	Meccanica (Precedente Ordinamento)
	Stefano Vanossi
	Meccanica (Nuovo Ordinamento)
	Fabio Catanzano
	Industria Tessile (Precedente Ordinamento)
	Daniele Vivi



Lunedì 29 novembre 2010

Nel pomeriggio del 29 novembre nella sede del Collegio si è tenuto un incontro di aggiornamento alla presenza del Consigliere del CNPI Renato D'Agostin, del Vice Presidente dell'Ente di Previdenza Gianpaolo Allegro e del consigliere del CIG Paolo Bernasconi.

L'incontro ha consentito ai partecipanti di ascoltare in presa diretta da autorevoli rappresentanti della categoria le iniziative che la dirigenza sta intraprendendo con particolare riferimento:

1. alla proposta di legge del CNPI per l'istituzione dell'Albo dei Tecnici Laureati per l'ingegneria;
2. alle varie iniziative a livello Nazionale per la tutela delle competenze dei Periti Industriali;
3. alla costituzione del fondo immobiliare e alle tipologie e rendite degli attuali investimenti;
4. agli sviluppi del contenzioso EPPI/INPS per i colleghi ultrasessantacinquenni che hanno scelto di non versare il contributo soggettivo;
5. alla proposta dell'EPPI sull'uso di quota parte delle riserve straordinarie a favore degli iscritti.

Al termine il dibattito ha permesso a tutti gli intervenuti di approfondire le tematiche affrontate.

Lunedì 29 novembre 2010

L'Assemblea degli iscritti ha approvato all'unanimità il bilancio di previsione per l'anno 2011 precedentemente predisposto dal consiglio del collegio.



Martedì 14 dicembre 2010

Presso Don Guanella via T. Grossi, 18, Como si è svolta la giornata di studio dal titolo "L'avvento della Comunicazione preventiva di inizio dei lavori" e della Segnalazione Certificata di inizio Attività" organizzata in collaborazione con la Fondazione de Jure Publico. L'incontro aperto a tutti i professionisti appartenenti anche ad altri ordini e collegi ha visto la partecipazione di una cinquantina di tecnici del settore. Dopo il saluto di apertura del Presidente Bernasconi la mattinata è stata interamente occupata dalla relazione e dalle "provocazioni" dell'Avv. Bruno Bianchi, Presidente della Fondazione de Jure Publico.

Al termine si è lasciato spazio ai quesiti.

CHIUSURA NATALIZIA
Gli uffici del Collegio
chiuderanno il 31 dicembre
e riapriranno il 10 gennaio 2011.

